

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34
DEL 2 SETTEMBRE 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 35
DEL 2 SETTEMBRE 2015

S O 3 4

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0174/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0176/Pres.

LR 20/2015, art. 4, comma 1 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). Regolamento per la concessione di contributi per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

pag. **4**

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

pag. **15**

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0178/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

pag. **27**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO34_1_DPR_174_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0174/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) ed in particolare l'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) che prevede che con regolamento regionale siano stabiliti: "a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali; [...] c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi; d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, comma 1, lettere r);

SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 1669 del 28 agosto 2015;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.," nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO34_1_DPR_174_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

- Art. 1 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 2 modifica all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 la parola: "scolastico" è sostituita dalla parola: "educativo".

art. 2 modifica all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 il periodo: "dal 1° settembre 2015 con riferimento all'anno scolastico 2015/2016" è sostituito dal seguente: "dal 1° settembre 2017 con riferimento all'anno educativo 2017/2018".

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

15_SO34_1_DPR_176_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0176/Pres.

LR 20/2015, art. 4, comma 1 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). Regolamento per la concessione di contributi per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 4, comma 1 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO il comma 3 del medesimo articolo, secondo cui, con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui si tratta, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il testo del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2015, n. 20, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1686;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2015, n. 20, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO34_1_DPR_176_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 beneficiari
- art. 3 presentazione delle domande
- art. 4 istruttoria delle domande di contributo
- art. 5 spese ammissibili a contributo
- art. 6 assegnazione del contributo e cumulo
- art. 7 concessione del contributo
- art. 8 erogazione del contributo
- art. 9 rendicontazione della spesa
- art. 10 modifica della modulistica
- art. 11 norma transitoria
- art. 12 rinvio
- art. 13 rinvio dinamico
- art. 14 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), a favore di Comuni, anche in forma associata, fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, anche in forma associata, localizzati sul territorio regionale che intendono realizzare e allestire centri di riuso di cui all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, su aree di proprietà o in disponibilità comunale.

art. 3 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all' allegato A al presente regolamento disponibile sul sito internet della Regione.

2. Qualora la realizzazione del centro di riuso sia promossa in forma associata da più Comuni, la domanda è presentata dal Comune capofila, nel quale avrà sede il centro di riuso.
3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica di cui all'allegato B al presente regolamento relativa all'intervento compilata in ogni sua parte;
 - b) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;
 - c) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, il quadro economico, comprensivo delle spese per le attività di allestimento, e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 1, dell'articolo 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - d) copia dell'eventuale convenzione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

art. 4 istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Il responsabile dell'istruttoria richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

art. 5 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese indicate nel quadro economico redatto ai sensi all'articolo 8 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165.
2. Per le spese tecniche trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
3. Sono ammissibili a contributo le spese relative a attrezzature funzionali al conferimento, all'immagazzinamento e al prelievo dei beni, nonché alla corretta gestione del centro, quali, indicativamente, dispositivi di sistemi di sicurezza, attrezzature per la pesatura dei beni, scaffalature, fotocamere, strumentazioni hardware, stampanti.
4. L'IVA è ammissibile a contributo solo qualora costituisca un costo per il beneficiario.
5. Sono escluse dal contributo le spese per l'acquisto delle aree interessate dall'intervento.

art. 6 assegnazione del contributo e cumulo

1. Il contributo è assegnato nella misura dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.
2. La graduatoria delle domande di contributo è formata, su base provinciale, tenuto conto del punteggio risultante dall'applicazione dei criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma associata rileva il territorio provinciale di competenza del Comune capofila.
3. All'interno di ciascuna graduatoria provinciale, nel caso di parità di punteggio, è data precedenza al Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli

ultimi dati validati dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti disponibili. Nel caso di Comuni che hanno presentato la domanda in forma associata, la percentuale di raccolta differenziata è data dalla media dei valori di raccolta differenziata dei singoli Comuni.

4. Ai fini del riparto, le risorse sono divise in parti uguali tra le graduatorie provinciali e ripartite tra i richiedenti il contributo, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e sulla base dell'ammissibilità della spesa.
5. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.
6. Nel caso risultino risorse non ripartite nell'ambito delle graduatorie provinciali si procede ad una redistribuzione delle risorse in parti uguali tra le graduatorie provinciali che presentino domande non soddisfatte o soddisfatte parzialmente.
7. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

art. 7 concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 6, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dal termine assegnato per l'esecuzione dell'intervento finanziato.
4. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 3 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.
5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

art. 8 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformità a quanto previsto all'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

art. 9 rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 7/2000.

art. 10 modifica della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 11 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 14/2002.

art. 13 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 3 del Regolamento)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____

del Comune di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 20/2015, per la realizzazione e allestimento del centro di riuso sito in località _____

via _____ n. _____ fg. _____ mappale _____

per l'importo di euro _____
(_____)

DICHIARA

1. che l'area oggetto dell'intervento sopra descritto è:
 di proprietà;
oppure
 in disponibilità del Comune;
2. che l'IVA presente nel quadro economico allegato:
 rappresenta un effettivo costo per il Comune
oppure
 NON rappresenta un effettivo costo per il Comune;
3. che per l'intervento sopra descritto:
 non sono stati ottenuti altri contributi,

sono stati ottenuti altri contributi per complessivi euro _____.

ALLEGATA

- la scheda tecnica di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a) del Regolamento (allegato B);
- la corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Regolamento;
- relazione descrittiva dell'opera da realizzare di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del Regolamento;
- quadro economico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del Regolamento;
- cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 1, dell'articolo 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del Regolamento;
- copia della convenzione per la realizzazione e la gestione del centro di riuso in forma associata di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del Regolamento.

INDICAZIONI

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda:

il/la sig. _____ tel. _____ mail _____

(luogo e data)

(firma)

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Regolamento)

SCHEDA TECNICA

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____

del COMUNE di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

DICHIARA

Criterio 1: livello di progettazione

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CONTRASSEGNARE	PUNTEGGIO
Studio di fattibilità		1
Progettazione preliminare		3
Progettazione definitiva		5
Progettazione esecutiva		7

Criterio 2: numero di abitanti

NUMERO DI ABITANTI	CONTRASSEGNARE	PUNTEGGIO
≤ 5.000		0
> 5.000 e ≤ 15.000		3
> 15.000 e ≤ 50.000		5
> 50.000		7

Il numero di abitanti deve essere riferito agli ultimi dati ISTAT disponibili.

Qualora la domanda sia presentata in forma associata, il numero di abitanti è dato dalla somma del numero di abitanti di ciascun comune.

Criterio 3: numero di Comuni che hanno presentato la domanda in forma associata

NUMERO COMUNI	CONTRASSEGNARE	PUNTEGGIO
1		0
2		1
3		5
> 4		8

Criterio 4: rispondenza dei requisiti tecnici e gestionali del centro di riuso alle Linee guida regionali per la realizzazione e gestione dei centri di riuso approvate con deliberazione della Giunta regionale del 22 luglio 2015, n. 1481.

RISPONDEZZA DEI REQUISITI	CONTRASSEGNARE	PUNTEGGIO
TECNICI		
Edificio chiuso		5
Tettoia		1
Suddivisione tra le aree di ricezione, magazzino ed esposizione		5
GESTIONALI		
Gestione informatica del magazzino		5
Servizio di ritiro a domicilio		3
TOTALE CRITERIO 4		

Criterion 5: ubicazione del centro di riuso rispetto al centro di raccolta

DISTANZA DAL CENTRO DI RACCOLTA	CONTRASSEGNARE	PUNTEGGIO
All'interno del centro di raccolta		7
Adiacente al centro di raccolta, con ingressi separati		6
Distanza del centro di riuso dal centro di raccolta < 500 m		2
Distanza del centro di riuso dal centro di raccolta > 500 m		0

Punteggio totale di autovalutazione

CRITERIO	PUNTEGGIO
Criterio 1	
Criterio 2	
Criterio 3	
Totale criterio 4	
Criterio 5	
PUNTEGGIO TOTALE DI AUTOVALUTAZIONE	

(luogo e data)

(firma)

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento)

TABELLA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Criterio 1: livello di progettazione

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PUNTEGGIO
Studio di fattibilità	1
Progettazione preliminare	3
Progettazione definitiva	5
Progettazione esecutiva	7

Criterio 2: numero di abitanti

NUMERO DI ABITANTI	PUNTEGGIO
≤ 5.000	0
> 5.000 e ≤ 15.000	3
> 15.000 e ≤ 50.000	5
> 50.000	7

Il numero di abitanti deve essere riferito agli ultimi dati ISTAT disponibili.

Qualora la domanda sia presentata in forma associata, il numero di abitanti è dato dalla somma del numero di abitanti di ciascun comune.

Criterio 3: numero di Comuni che hanno presentato la domanda in forma associata

NUMERO COMUNI	PUNTEGGIO
1	0
2	1
3	5
> 4	8

Criterio 4: rispondenza dei requisiti tecnici e gestionali del centro di riuso alle Linee guida regionali per la realizzazione e gestione dei centri di riuso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 luglio 2015, n. 1481.

RISPONDEZZA DEI REQUISITI	PUNTEGGIO
TECNICI	
Edificio chiuso	5
Tettoia	1
Suddivisione tra le aree di ricezione, magazzino ed esposizione	5
GESTIONALI	
Gestione informatica del magazzino	5
Servizio di ritiro a domicilio	3

Criterio 5: ubicazione del centro di riuso rispetto al centro di raccolta

DISTANZA DAL CENTRO DI RACCOLTA	PUNTEGGIO
All'interno del centro di raccolta	7
Adiacente al centro di raccolta, con ingressi separati	6
Distanza del centro di riuso dal centro di raccolta < 500 m	2
Distanza del centro di riuso dal centro di raccolta > 500 m	0

15_SO34_1_DPR_177_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, commi da 10 a 19, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata;

VISTO il comma 13 del citato articolo, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10 nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il testo del "Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata", predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1685;

DECRETA

1. è emanato il "Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO34_1_DPR_177_2_ALL1

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

- art. 1** oggetto e finalità
- art. 2** beneficiari
- art. 3** presentazione della domanda
- art. 4** istruttoria della domanda
- art. 5** spese ammissibili
- art. 6** assegnazione del contributo e cumulo dei contributi
- art. 7** concessione del contributo
- art. 8** erogazione del contributo
- art. 9** rendicontazione della spesa
- art. 10** revoca del contributo
- art. 11** recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività
- art. 12** norma transitoria
- art. 13** rinvio
- art. 14** rinvio dinamico
- art. 15** modifiche modello di domanda e scheda condizioni sito
- art. 16** entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi

dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006.

art. 3 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di siti inquinati, entro il termine di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.
2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata descrittiva del sito (con ubicazione dello stesso) e delle attività per le quali si chiede l'incentivo, corredata dall'eventuale atto di approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni;
 - b) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006;
 - c) scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento;
 - d) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;
 - e) cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione;
 - f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attività;
 - g) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;
 - h) dichiarazione attestante il numero di abitanti come risultante dall'ultimo censimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

art. 4 istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Il responsabile dell'istruttoria richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal Comune per una delle seguenti attività eseguite in conformità al titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi allegati:
 - a) redazione del piano della caratterizzazione;
 - b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio sito specifica, anche considerate separatamente;
 - c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.
3. Per la redazione del piano della caratterizzazione sono ammissibili a contributo le spese dell'affidamento del relativo incarico.
4. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;
 - b) campionamento terreni e acque sotterranee;
 - c) esecuzione di analisi chimiche e loro validazione;
 - d) indagini conoscitive del sito;
 - e) spese relative all'affidamento dell'incarico di responsabile del sito;
 - f) spese relative all'affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e dell'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito;
 - g) spese relative all'affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio.
5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione.
6. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

art. 6 assegnazione del contributo e cumulo di contributi

1. Il contributo è assegnato, nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.
2. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo è formata in base al punteggio totale ottenuto dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nella scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. In caso di parità nella graduatoria di cui al comma 2, è data precedenza alla domanda presentata dal Comune con un maggiore numero di abitanti.
4. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.
5. Qualora il Comune dichiara la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, comma 2 il contributo è pari alla differenza tra la spesa ammissibile e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.

art. 7 concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'attività e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera. d).
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati, tenuto conto del cronoprogramma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera. e), il termine di esecuzione dell'attività finanziata nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'attività finanziata.
4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

art. 8 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune, per importi non inferiori al 30% delle obbligazioni giuridiche assunte e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.

art. 9 rendicontazione della spesa

1. Il Comune presenta, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, al Servizio competente in materia di siti inquinati, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.
2. Il Comune presenta unitamente alla documentazione di cui al comma 1 e nel medesimo termine una dichiarazione attestante la trasmissione della documentazione afferente all'attività contribuita all'ente competente ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006.
3. Su motivata istanza del Comune, il Servizio competente può concedere una proroga del termine di presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2.
4. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato in misura pari all'effettiva spesa.
5. La variazione in diminuzione dei costi sostenuti non può comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile.

art. 10 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nel caso in cui vi sia una riduzione percentuale dei costi sostenuti superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile.

art. 11 recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività

1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, ne dà notizia al Servizio competente che indica le modalità di rimborso.

art. 12 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 3 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 14 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 15 modifiche modello di domanda

1. Il modello della domanda di cui all'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A: MODELLO DI DOMANDA
(art. 3, comma 1, del regolamento)**

Domanda corredata da n. _____
allegati

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
Servizio *disciplina gestione rifiuti e siti inquinati*

PEC ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Richiedente

Comune di _____

con _____ sede _____ in _____

via _____, n. _____, cap. _____, provincia _____

telefono _____, pec _____

codice fiscale _____

* * *

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome _____

in qualità di:

legale rappresentante

altro soggetto autorizzato

chiede per ¹

- la redazione del piano della caratterizzazione;
- l'esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio;
- l'esecuzione della caratterizzazione;
- la modellizzazione di analisi di rischio;
- la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa

del sito denominato

un contributo di euro _____, __

dichiara che:

- 1) sussistono i presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152/2006;
- 2) il numero di abitanti secondo l'ultimo censimento è di _____;
- 3) l'IVA, pari al ___%, presente nel preventivo di spesa, pari a euro _____
 - rappresenta un costo per l'ente;
 - non rappresenta un costo per l'ente.
- 4) l'attività per la quale si chiede il contributo:
 - è assistita da altri contributi pari a euro _____, __;
 - non è assistita da altri contributi.

e allega la documentazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento

- relazione dettagliata descrittiva del sito (con ubicazione dello stesso) e delle attività per le quali si chiede l'incentivo, corredata dall'eventuale atto di approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni;
- scheda condizioni sito redatta secondo il modello allegato B al regolamento;
- preventivo dettagliato delle spese da sostenere;
- cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione;

¹ scegliere solo una delle seguenti voci

**Comunica inoltre che il responsabile del procedimento incaricato di seguire
l'attuazione dell'attività è:**

Cognome	Nome	Telefono	e-mail

Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che:

- i dati personali raccolti attraverso la presente domanda saranno trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;
- i dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, in conformità al disposto di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 196/2003;
- titolare dei dati e responsabile è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia, con sede in Trieste, via Giulia 75/1, in persona del Direttore centrale; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.a., con sede in via San Francesco d'Assisi n. 43 - 34133 Trieste.

IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/soggetto
autorizzato a norma di legge
o di statuto del Comune)

Luogo e data _____

ALLEGATO B: SCHEDA CONDIZIONI SITO
(art. 3, comma 2, lettera c)

Istruzioni per la compilazione

Al fine della predisposizione della graduatoria per la concessione degli incentivi per la bonifica di suoli inquinati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il Comune deve compilare la scheda barrando le situazioni interessate.

Il totale si calcola sommando i punteggi delle singole voci barrate.

La scheda deve essere completata con il totale dei punteggi.

CATEGORIE	VOCI	VOCI DA BARRARE	PUNTEGGIO
condizioni del sito (barrare una sola voce)	messa in sicurezza d'emergenza: no		16
	messa in sicurezza d'emergenza: in corso		6
	messa in sicurezza d'emergenza: si		4
Morfologia del sito (barrare una o più voci)	area fluviale		10
	area paludosa		7
	scarpata		6
	versante montano o collinare		6
	area pianeggiante		5
	ex cava		5
	rilevato artificiale/aree infrastrutturate		3
superficie inquinata (barrare una sola voce)	oltre 100.000 m ²		16
	da 20.001 a 100.000 m ²		12
	da 2001 a 20.000 m ²		8
	fino a 2000 m ²		4
litologia prevalente del sito (barrare una sola voce)	depositi ghiaiosi, ciottoli		16
	ghiaia-sabbia, sabbia		14
	sabbia-limo, limo		10
	limo argilla, argilla		4
presenza di strati sottostanti impermeabili di spessore adeguato (barrare una sola voce)	no		16
	si		4
profondità della prima falda dal piano campagna (barrare una sola voce)	da 1 a 3 m		16
	da 4 a 9 m		14
	da 10 a 19 m		12
	oltre 19 m		8
spessore della prima falda (barrare una sola voce)	da 1 a 3 m		16
	da 4 a 9 m		14
	da 10 a 19 m		12
	oltre 19 m		8
uso prevalente del terreno circostante	residenziale e assimilabile		16
	agricolo e assimilabile		12

(barrare una sola voce)	Industriale/commerciale e assimilabile		4
potenziali fonti di inquinamento (barrare una o più voci)	sversamento		18
	pozzi perdenti		16
	vasca interrata		14
	cumuli		13
	discarica abusiva ante DPR 915/82		12
	discarica abusiva post DPR 915/82		10
	serbatoio interrato		10
	fusti		7
	sacchi		7
	serbatoio fuori terra		5
	container asportabile		4
	altro		2
	Situazione delle potenziali fonti di inquinamento (barrare una sola voce)	scoperto su terreno	
coperto su terreno			16
interrato			14
scoperto su pavimento senza drenaggio			8
scoperto su pavimento con drenaggio			6
coperto su pavimento senza drenaggio			4
coperto su pavimento con drenaggio			2
stato fisico delle potenziali fonti di inquinamento (barrare una o più voci)	liquido		16
	solidi solubili		14
	fangoso palabile		12
	solido polverulento		6
	solido non polverulento		3
distanza da pozzo o sorgente ad uso potabile idrogeologicamente a valle captante la stessa falda (barrare una sola voce)	fino a 100 m		18
	da 101 a 500 m		14
	da 501 a 1000 m		8
	oltre 1000 m		4
distanza dal corso d'acqua più vicino (barrare una sola voce)	fino a 100 m		18
	da 101 a 500 m		6
	da 501 a 1000 m		4
	oltre 1000 m		2
distanza dal centro abitato più vicino (barrare una sola voce)	fino a 500 m		5
	da 501 a 1000 m		3
	da 1000 a 2500 m		2
	oltre 2500		1
esistenza di vincoli paesaggistico-ambientali sull'area (barrare una sola voce)	si		8
	no		0
contaminazione del suolo (barrare una sola voce)	accertata		10
	no		0
contaminazione delle acque	accertata		10

sotterranee relative al sito (barrare una sola voce)	no		0
numero contaminanti che superano le CSC (barrare una sola voce)	una sostanza contaminante		0
	da due a sei sostanze contaminanti		5
	più di sei sostanze contaminanti		10
concentrazione del contaminante che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC (barrare una sola voce)	CSC superate		0
	CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge		4
	CSC superate oltre 5 volte il parametro di legge		10
	CSC superate oltre 10 volte il parametro di legge		20
estensione eventuale diffusione contaminazione nelle acque sotterranee (plume) (barrare una sola voce)	oltre 10 km		20
	da 5 a 9 km		16
	da 1 a 4 km		10
	fino a 1 km		4
presenza di percolato di discarica nel sito (barrare una sola voce)	si		14
	no		0
presenza di vapori nel sito (barrare una sola voce)	si		8
	no		0
TOTALE			

15_SO34_1_DPR_178_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0178/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, commi da 27 a 34, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;

VISTO il comma 30 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui si tratta nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il testo del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale" predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1684;

DECRETA

1. è emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n.20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO34_1_DPR_178_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 beneficiari
- art. 3 presentazione della domanda
- art. 4 istruttoria delle domande
- art. 5 spese ammissibili a contributo
- art. 6 assegnazione del contributo e cumulo di contributi
- art. 7 concessione del contributo
- art. 8 erogazione del contributo
- art. 9 rendicontazione della spesa
- art. 10 norma transitoria
- art. 11 rinvio
- art. 12 rinvio dinamico
- art. 13 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34, della legge regionale 6 agosto n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che intendono eseguire interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

art. 3 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della

- Regione.
2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica dell' Azienda per l'assistenza sanitaria, competente per territorio, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto da rimuovere, con valutazione del rischio mediante indice di sistema di valutazione del rischio basato su un modello bidimensionale (VERSAR);
 - b) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, quadro economico, cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento ai sensi del comma 1, dell'articolo 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - c) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento;
 - d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;
 - e) dichiarazione attestante la densità abitativa risultante dai dati ISTAT.
 3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

art. 4 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.
2. Il responsabile dell'istruttoria provvede a chiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

art. 5 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente:
 - a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - b) le spese tecniche come disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
 - c) oneri per la sicurezza;
 - d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
3. Non sono ammissibili le spese inerenti all'eventuale sostituzione del materiale

rimosso.

art. 6 assegnazione del contributo e cumulo di contributi

1. Il contributo è assegnato, nella misura dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di euro 100.000,00, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.
2. La graduatoria delle domande di contributo è formata dal punteggio risultante dai punti assegnati in relazione all'indice VERSAR come da allegato B al presente regolamento.
3. Nel caso di parità di posizione di graduatoria è data priorità al Comune con maggior densità abitativa secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
4. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.
5. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.
6. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.

art. 7 concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 6, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi a quello per l'esecuzione dell'intervento finanziato.
4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.
5. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 2 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

art. 8 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformità a quanto previsto all'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

art. 9 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni beneficiari presentano la documentazione indicata dai commi 1 e 2, dell'articolo 42, della legge regionale 7/2000.

art. 10 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 11 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

art. 12 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(articolo 3, comma 1 del regolamento)

prot. n

Alla Direzione centrale ambiente
ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti
e siti inquinati

PEC
ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 27 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per la concessione di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale

Il sottoscritto.....in qualità di Legale Rappresentante/altro
soggetto autorizzato del Comune di Via
.....n.....
ai sensi della legge regionale n. 20/2015 art. 3, comma 27

CHIEDE

di poter accedere al contributo regionale per l'intervento di rimozione di materiali con
amianto presso la struttura
Comune di.....
vian.....
fg.....Mapp.....,
il cui costo totale ammonta aIVA compresa

DICHIARA

- 1.- che la struttura per cui si chiede il contributo è di proprietà del Comune
- 2.- che la voce IVA presente nel quadro economico
 rappresenta effettivo costo per l'ente;
 non rappresenta effettivo costo per l'ente.
- 3.- che per l'intervento per cui si chiede il contributo

- non sono stati ottenuti altri finanziamenti
 gode di finanziamento pari a euro.....

4. che la densità abitativa secondo gli ultimi dati ISTAT è pari a:.....

ALLEGA
(articolo 3, comma 2 del Regolamento)

- relazione tecnica dell' Azienda per l'assistenza sanitaria, competente per territorio, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto da rimuovere, con valutazione del rischio mediante indice VERSAR (sistema di valutazione del rischio basato su un modello bidimensionale);
- relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;
- quadro economico dell'intervento;
- cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento ai sensi del comma 1, dell'articolo 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Il referente da contattare per eventuali chiarimenti è
.....
tel.
n.....mail.....
.....

Firma

Data

Allegato B
(articolo 6, comma 2 del regolamento)

Punteggi per la formazione della graduatoria

indice Versar	Punti
1	12
2	10
3	8
4	6
5	4
6	2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali